

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE FINANZIARIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 19 DEL D. LGS 50 DEL 2016 E AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI PER L'IDEAZIONE E REALIZZAZIONE ADDOBBI LUMINOSI DELLA CITTA' DI ANCONA E PER IL NOLEGGIO E INSTALLAZIONE DI FILODIFFUSIONE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2022/2023

TRA

il **COMUNE DI ANCONA** con sede istituzionale in Ancona Largo XXIV Maggio n.1, Codice Fiscale e Partita IVA 00351040423, rappresentato dal Dott. nato a il, domiciliato per l'ufficio presso la Sede comunale in, nella sua qualifica di Dirigente della Direzione, giusto decreto sindacale n. .. del, in forza del combinato disposto dell'art. 107 comma terzo lettera c) D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dell'art. 28 del vigente Statuto comunale e dell'art.11 del vigente Regolamento comunale dei Contratti.

In seguito denominato "Comune"

E

..... C.F. e P.I. con sede legale in, Via S..... (in seguito indicato per brevità con la parola "sponsor") rappresentata dal Dott., nato a il, nella sua qualifica di legale rappresentante giusti poteri conferitigli da

In seguito denominato "Sponsor"

PREMESSO

- che ai sensi dell'art. 19 del D.lgs 50 del 2016 "1. L'affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a quarantamila euro, mediante dazione di danaro o accollo del debito, o altre modalità di assunzione del pagamento dei corrispettivi dovuti, è soggetto esclusivamente alla previa pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante, per almeno trenta giorni, di apposito avviso, con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto. Trascorso il periodo di pubblicazione dell'avviso, il contratto può essere liberamente negoziato, purché nel

rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse, fermo restando il rispetto dell'articolo 80.

- 2. Nel caso in cui lo sponsor intenda realizzare i lavori, prestare i servizi o le forniture direttamente a sua cura e spese, resta ferma la necessità di verificare il possesso dei requisiti degli esecutori, nel rispetto dei principi e dei limiti europei in materia e non trovano applicazione le disposizioni nazionali e regionali in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ad eccezione di quelle sulla qualificazione dei progettisti e degli esecutori. La stazione appaltante impartisce opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all'esecuzione delle opere o forniture e alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi”;

- con avviso pubblico per la manifestazione di interesse alla sponsorizzazione finanziaria ai sensi dell'articolo 19 del d. lgs 50 del 2016 e ai sensi dell'articolo 5 del regolamento per la disciplina e gestione delle sponsorizzazioni per l'ideazione e realizzazione addobbi luminosi della città di Ancona e per il noleggio e installazione di filodiffusione in occasione delle festività natalizie 2022/2023, pubblicato all'albo pretorio del Comune di Ancona dal al

- con nota acquisita al protocollo del Comune di Ancona al n. del, è pervenuta una proposta di sponsorizzazione finanziaria riguardante il servizio l'ideazione e realizzazione addobbi luminosi della città di Ancona e per il noleggio e installazione di filodiffusione in occasione delle festività natalizie 2022/2023 Roma, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 4 del “Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni” approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 19/04/2021;

- con Deliberazione n. del la Giunta Comunale ha preso atto del ricevimento di tale proposta e l'ha ritenuta ammissibile e conveniente per l'interesse pubblico;

- E' stata affidata alla la sponsorizzazione finanziaria riguardante il servizio di ideazione e realizzazione addobbi luminosi della città di Ancona e per il noleggio e installazione di filodiffusione in occasione delle festività natalizie 2022/2023, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 4 del “Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni” approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 19/04/2021;

- lo Sponsor ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte

integrante e sostanziale;

- a) il DURC acquisito agli atti è regolare;
- b) sussistono le condizioni per stipulare l'Accordo;
- c) lo Sponsor dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dalla documentazione definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l'oggetto delle prestazioni da fornire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica utile alla formulazione della proposta;
- d) lo Sponsor dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente Accordo e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto nelle relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e le condizioni riportate in calce al presente Accordo;

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

SEZIONE I – OGGETTO DELLA SPONSORIZZAZIONE FINANZIARIA

Art. 1. Oggetto della sponsorizzazione finanziaria

Costituisce oggetto del presente contratto il rapporto di collaborazione, sotto forma di sponsorizzazione finanziaria, intercorrente tra il Comune di Ancona e lo sponsor, per il servizio di ideazione e realizzazione addobbi luminosi della città di Ancona e per il noleggio e installazione di filodiffusione in occasione delle festività natalizie 2022/2023.

Lo Sponsor avrà diritto a sfruttare economicamente gli spazi pubblicitari, nel rispetto e nei limiti indicati nel Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni.

Il contratto è stipulato in esclusiva generale per tutta la durata.

Art. 2. Responsabile del Procedimento

Il Responsabile Unico del Procedimento di sponsorizzazione nominato dall'Ente è il Dott.

Il Responsabile del Procedimento esercita le funzioni delle prestazioni oggetto del presente contratto. A quest'ultimo riguardo lo Sponsor, nel caso in cui modifichi la propria attività o intenda modificare il proprio messaggio pubblicitario dovrà dare tempestiva comunicazione e trasmettere preventivamente il contenuto del nuovo

messaggio pubblicitario al Responsabile del Procedimento, il quale dovrà autorizzarlo, laddove lo stesso non contrasti con ragioni di decoro, buon costume oppure con le finalità istituzionali dell'Ente.

In particolare il Responsabile del Procedimento di sponsorizzazione potrà impartire ordini di servizio finalizzati al corretto adempimento degli obblighi scaturenti dal presente contratto e lo Sponsor dovrà adeguarsi, anche per quanto attiene alla completezza degli stessi in conformità con l'offerta presentata.

L'Ente può sostituire il Responsabile del Procedimento in ogni momento ed affiancarlo mediante professionisti incaricati del relativo supporto.

Art. 3. Durata del contratto

Il contratto decorrerà dal momento della sua sottoscrizione e cesserà il 15.01.2023

Si applicano, inoltre, al presente contratto, le disposizioni degli art. 1447-1452 c.c. relative ai casi generali di rescissione (contratto concluso in stato di pericolo e contratto contenente una sproporzione tra le prestazioni dovuta dallo stato di bisogno).

E' vietata la cessione anche parziale del presente contratto.

Il presente contratto è soggetto alla clausola risolutiva espressa per danno all'immagine subito dal Comune di Ancona in base all'art. 15 del "Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni dl Comune di Ancona" o per tutti i casi di cui all'art. 12 del summenzionato Regolamento, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni.

SEZIONE I – SERVIZIO DI IDEAZIONE E REALIZZAZIONE ADDOBBI LUMINOSI DELLA CITTA' DI ANCONA E PER IL NOLEGGIO E INSTALLAZIONE DI FILODIFFUSIONE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2022/2023

Art. 4) Importo della sponsorizzazione

Il valore complessivo stimato del progetto, relativo al servizio di ideazione e realizzazione addobbi luminosi della città di Ancona e per il noleggio e installazione di filodiffusione in occasione delle festività natalizie 2022/2023 é di 180.000,00 € Iva esclusa e al lordo dell'eventuale ribasso d'asta a seguito di espletamento della relativa procedura di gara.

Il valore complessivo della sponsorizzazione finanziaria, che lo Sponsor verserà al Comune di Ancona, a titolo di finanziamento per il servizio di cui sopra é di € oltre IVA al 22% per un totale di € compresa IVA.

(eventuale) La parte in eccedenza offerta dallo Sponsor, anche tenuto conto dell'eventuale ribasso d'asta, oltre € 180.000,00 finalizzati al finanziamento delle spese relative al servizio, sarà destinata ad attività collaterali e affini al periodo Natalizio.

In nessun caso, il maggior valore degli interventi, salvo che non sia stato espressamente autorizzato, darà diritto allo Sponsor di pretendere il versamento di corrispettivi, risarcimenti o indennità da parte dell'Ente, tenuto conto che il presente contratto è finanziato unicamente con il diritto di sfruttamento degli spazi pubblicitari.

Art. 5) Obblighi a carico delle parti

5.1) Obblighi a carico dello Sponsor

Lo Sponsor si impegna a:

a) a versare l'importo relativo al finanziamento del servizio descritto in oggetto e inerente la ideazione e realizzazione di addobbi luminosi della Città di Ancona e il noleggio e installazione, comprensiva di fornitura di energia elettrica, la manutenzione e il successivo smontaggio degli addobbi luminosi e dell'impianto di filodiffusione in alcune zone della città di Ancona per un importo pari ad € oltre IVA al 22%.

b) a versare la suddetta somma entro quindici giorni dalla emissione della fattura da parte del Comune di Ancona;

c) a vincolare la propria proposta di sponsorizzazione dalla data di trasmissione della stessa, avvenuta in data, per un periodo minimo di 180 giorni;

d) a mantenere in sicurezza i pannelli di comunicazione autorizzati dalla Comune di Ancona;

Il Comune si riserva la facoltà di richiedere, se del caso, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni oggetto del presente contratto di sponsorizzazione.

5.2) Obblighi a carico dell'Amministrazione

Lo Sponsor riconosce:

a) il soggetto proponente quale Sponsor finanziario esclusivo del servizio descritto in oggetto e inerente la ideazione e realizzazione di addobbi luminosi della Città di Ancona e il noleggio e installazione, comprensiva di fornitura di energia elettrica, la manutenzione e il successivo smontaggio degli addobbi luminosi e dell'impianto di

filodiffusione in alcune zone della città di Ancona;

b) al riconoscimento della qualifica di “Sponsor del Progetto” e della possibilità di effettuare la comunicazione del progetto con la citata qualifica di Sponsor attraverso l’utilizzo di tutte le modalità di comunicazione elencate al punto 6 dell’avviso pubblico “Benefit per lo sponsor”.

Art. 6. Inizio

Il contratto decorrerà dal momento della sua sottoscrizione e cesserà il 15.01.2023

Il Comune di Ancona, per motivate esigenze di pubblico interesse o per inadempienze dello sponsor, può recedere dal contratto di sponsorizzazione in essere, previa tempistica e formale comunicazione allo Sponsor.

Lo stipulando contratto sarà soggetto alla clausola risolutiva espressa di cui all’art. 14 del “Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni del Comune di Ancona”, nel caso in cui lo sponsor rechi danni all’immagine del Comune o per tutti i casi di cui all’art. 12 del summenzionato Regolamento, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni.

SEZIONE III – SFRUTTAMENTO DEGLI SPAZI PUBBLICITARI

Art. 7) Pubblicità da apporre

Allo Sponsor spetta unicamente il diritto di sfruttare economicamente gli spazi pubblicitari, nei limiti di quanto autorizzato dal Comune di Ancona ai sensi dei relativi regolamenti.

In nessun caso lo Sponsor potrà pertanto pretendere dall’Ente il versamento di corrispettivi, il risarcimento di danni o il riconoscimento di indennizzi per l’esecuzione degli impegni previsti dal presente contratto.

Lo Sponsor è tenuto ad affiggere solamente il messaggio nel “Bozzetto Tipo” e negli altri allegati alla propria proposta.

Lo Sponsor, nel caso in cui modifichi la propria attività o intenda modificare il proprio messaggio pubblicitario dovrà dare tempestiva comunicazione e trasmettere preventivamente il contenuto del nuovo messaggio pubblicitario al Responsabile del Procedimento, il quale dovrà autorizzarlo, laddove lo stesso non contrasti con ragioni di decoro, buon costume oppure con le finalità istituzionali dell’Ente.

Art. 8. Valore della contro-prestazione

Il valore della contro-prestazione per sfruttare gli spazi pubblicitari per la

durata contrattuale, è stimato in € oltre IVA al 22% per un totale di, pari al valore della sponsorizzazione finanziaria.

Art. 9. Oneri dello Sponsor

Lo Sponsor si farà carico, se dovuti, di tutti i costi per i procedimenti amministrativi, le istanze agli enti competenti e pratiche comunque denominate anche preventive, nonché di tutte le imposte, tasse, oneri e altri corrispettivi correlati allo sfruttamento pubblicitario, ivi compreso a titolo indicativo e non esaustivo il Canone Unico Patrimoniale, (ex Imposta sulla Pubblicità e il Canone e Occupazione Suolo e Aree Pubbliche (COSAP)), salvo che il messaggio pubblicitario rientri nei casi di esenzione previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti comunali.

SEZIONE IV – DISPOSIZIONI ULTERIORI

Art. 10 – Risoluzione del contratto

Il presente contratto può essere risolto dal Comune o dal gestore, per motivate ragioni.

La volontà di risolvere il contratto deve essere esplicitata con comunicazione nella quale devono essere riportate le ragioni della parte. Tale comunicazione deve essere inviata alla controparte a mezzo posta elettronica certificata.

Il presente contratto è soggetto a risoluzione:

- a) quando lo sponsor, ai sensi dell'art. 1453 c.c., risulti inadempiente in relazione agli obblighi assunti con il presente contratto e in particolare a quanto previsto agli artt. 5 e 6, successivamente al richiamo scritto e qualora il soggetto non si conformi a quanto richiesto dall'Amministrazione nei 15 giorni successivi alla data di ricezione del richiamo stesso.
- b) quando situazioni/cause eccezionali (ad. es. impossibilità sopravvenuta e/o eccessiva onerosità sopravvenuta) non consentano all'Amministrazione la realizzazione dell'iniziativa in oggetto o allo sponsor l'effettuazione dei suoi impegni.

Nel caso in cui, a causa dell'imperizia dello sponsor, l'area interessata dovesse subire dei danni, il Comune si riserva, non solo la risoluzione del contratto, ma altresì la richiesta dei danni cagionati dallo stesso.

Le parti convengono che, in caso di contestazione da parte del Comune, di eventuali inadempimenti da parte dello sponsor, le spazi di allestimento saranno immediatamente rimossi dallo sponsor ovvero dal Comune, con addebito delle spese a carico del gestore qualora non provvedesse direttamente.

Il Comune si riserva di valutare la richiesta e le motivazioni di rescissione del contratto da parte del gestore di cui ai precedenti punti e di richiedere l'eventuale risarcimento dei danni.

Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui all'art. 108 del D.lgs. 50/2016.

Art. 11. Clausola risolutiva espressa

Il contratto è soggetto alla clausola risolutiva espressa di cui all'art. 14 del "Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni del Comune di Ancona", nel caso in cui lo sponsor rechi danni all'immagine del Comune o per tutti i casi di cui all'art. 12 del summenzionato Regolamento, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni.

Art. 12 – Responsabilità

Sono a carico dello sponsor tutte le responsabilità e gli inadempimenti inerenti e conseguenti all'attività da esso espletata in esecuzione del presente contratto.

Lo Sponsor si obbliga a manlevare e tenere indenne il Comune da ogni responsabilità per danni a persone o cose che si dovessero verificare in dipendenza di questo contratto, ivi compreso il non corretto utilizzo del logo da parte dello Sponsor o i danni derivanti a terzi per l'operato del personale impiegato dallo Sponsor nell'esecuzione delle prestazioni.

Il presente contratto non esonera lo Sponsor dall'ottenere tutti gli eventuali permessi e/o autorizzazioni (ivi comprese quelle riguardanti l'occupazione del suolo pubblico), se necessari, rilasciate dai Settori interessati e/o dagli Enti coinvolti per le specifiche competenze.

Art. 13. Obblighi Fiscali

Le operazioni di sponsorizzazione sono imponibili IVA e sono soggette alla normativa fiscale applicabile, fatte salve diverse previsioni normative di favore, inerenti eventuali esenzioni e agevolazioni.

I costi a carico dello Sponsor sono relativi alla marca da bollo da apporre sul contratto se dovuta e gli eventuali costi di registrazione dello stesso. Per effetto della normativa sulla scissione dei pagamenti, Art 17-ter, D.P.R. 633/1972, lo Sponsor dovrà versare al Comune di Ancona l'importo relativo all'I.V.A. evidenziato sulla fattura emessa dal Comune stesso.

Art. 14. Divieto di cessione del contratto

E' vietata la cessione, anche parziale dell'accordo. La cessione si configura

anche nel caso in cui lo Sponsor sia incorporato in altra azienda, nel caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui la Sponsor sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica. L'inosservanza di tale divieto comporterà la risoluzione di diritto dello stesso, ai sensi dell'art. 1456 C.C.

Art. 15. Condizioni e disposizioni generali di contratto.

La sottoscrizione del contratto da parte dello Sponsor equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti di lavori, servizi e/o forniture. Lo Sponsor con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2 e 1342 C.C., tutte le clausole previste nel presente contratto, nonché le clausole contenute in disposizione di legge e regolamenti nel presente atto richiamate. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente contratto deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del C.C. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, è fatto rinvio alle disposizioni di leggi ed ai regolamenti vigenti. Lo Sponsor si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136 del 13.08.2010.

Art. 16. Recesso unilaterale

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto prima della scadenza e previa tempestiva e formale comunicazione allo sponsor.

Art. 17 Referenti

Ai fini della stipula del presente Accordo, lo Sponsor nomina il sig./dott., quale Responsabile per l'esecuzione del presente Accordo e referente nei confronti del Comune per quanto di competenza. Il Responsabile avrà, quindi, la capacità di rappresentare ad ogni effetto lo Sponsor.

Qualora lo Sponsor dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile della fornitura, dovrà darne comunicazione al Comune con un preavviso minimo di 30 giorni dalla data di prevista sostituzione.

Art. 18. Foro competente

1. In caso di contestazione fra Il Comune ed lo Sponsor, in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente Accordo che non possa essere composta in via transitoria e amichevole, competente per territorio sarà il Foro di Ancona.

Art. 19. Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice Privacy e dalle Linee guida del Garante per la protezione dei dati personali in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici (G.U. n.134 del 12 giugno 2014).

2. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Accordo sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

3. Il Comune, come rappresentata nel presente Accordo, tratta i dati relativi all'Accordo medesimo ed alla sua esecuzione in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

4. Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

5. Titolare del trattamento dei dati personali è Il Comune, con sede ad Ancona, in Largo XXIV Maggio n. 1 – 60100.

Art. 20. Domicilio

1. Per gli effetti del presente Accordo e per tutte le conseguenze della stessa derivanti, il Comune di Ancona e lo Sponsor eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi come di seguito indicato:

- per il Comune C.F. 00351040423 presso la propria sede legale sita in Largo XXIV Maggio n. 1 – 60100 Ancona;
- per lo Sponsor C.F. e P.I.....

Art. 21. Oneri Fiscali e Spese Contrattuali

1. Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti e conseguenti al presente Accordo, compresi quelli relativi all'eventuale registrazione, sono a carico dello Sponsor.

2. Tutte le spese contrattuali, dipendenti e conseguenti, nessuna esclusa ed eccettuata e senza diritto a rivalsa, sono a carico dell'Associazione.

3. *(eventuale)* La presente scrittura privata è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 26 aprile 1986 n.131 in quanto le disposizioni in essa contemplate sono relative ad operazioni soggette ad I.V.A.

4. *(eventuale)* La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 82 comma 5 del d.lgs n. 117 del 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) integrato e corretto dal D.Lgs. 03 agosto 2018, n. 105."

Art. 22. Rinvio

Per ogni aspetto afferente la materia e l'oggetto contrattuali, che non trovi comunque esplicita disciplina nel presente contratto, si fa rinvio: - per i profili di disciplina contrattuale, alle disposizioni del Codice Civile ed alla normativa speciale in materia, in special modo al Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30/04/1992 n. 285) e al relativo Regolamento di Attuazione (D.P.R. 16/12/1992 n. 495); - per l'utilizzo dei marchi e dei segni distintivi, al R.D. n. 929/1942 ed al D.Lgs. n. 480/1992 e successive modificazioni, nonché ad altra normativa specifica in materia; - al vigente "Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni del Comune di Ancona".

Il presente atto è la completa e precisa espressione della volontà delle parti le quali lo leggono, lo confermano e lo sottoscrivono come appresso.

....., Dott. (firmato digitalmente)

....., Il Dirigente (firmato digitalmente)